

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

Allegato 5

Determina di Affidamento n. _____

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Art. 26 - D.lgs. 81/2008 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.

Documento di Cooperazione e Coordinamento dei Datori di Lavoro

OGGETTO DELL'APPALTO

*SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
CIRCOSCRIZIONALE E CIMITERIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE 13 DICEMBRE 2013*

IMPRESA APPALTATRICE

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

INDICE

1.0 PREMESSA	3
2.0 ACCREDITAMENTO IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI	7
3.0 VALUTAZIONE DI INTERFERENZE.	8
4.0 ELENCO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO SUI RISCHI.	9
4.1 RISCHI GENERICI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	10
5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA	11
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	13
REVISIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	17

ALLEGATI PER L'ACCREDITAMENTO IMPRESE:

ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE APPALTARICI DI LAVORI (non rientranti nel Titolo IV)	1
ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI E FORNITURE	4
ALLEGATO C: ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE	6

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

1.0 PREMESSA

Gli interventi di cui al presente appalto rientrano nella tipologia di lavori per i quali si applicano i disposti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

All'art. 26 il decreto prescrive, in capo ai Datori di Lavoro coinvolti (Committente ed Appaltatore), il compito di reciproca informazione sui rischi presenti nei lavori oggetto del contratto d'appalto e sulle modalità di compensazione degli stessi.

Si riporta integralmente:

Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50/2016, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs 50/2016, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n.50/2016 come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

Art. 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal d.P.R. di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal D. Lgs. n.50/2016, e successive modificazioni.

Nel rispetto dei dettami dell'art. 26 e 27, con il presente documento, si trasmettono all'appaltatore le comunicazioni relative ai rischi presenti nell'area di intervento, con le rispettive procedure da attuare per la compensazione e per la eliminazione delle possibili interferenze.

L'impresa aggiudicataria e i dipendenti di AFC Torino SpA sono tenuti a seguire ed ad adottare tutte le prescrizioni e le misure individuate nel presente documento e in quelle eventualmente previste nell'integrazione del DUVRI con le valutazioni riferite ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi presso i quali si esegue il contratto, effettuate dai datori di lavoro o loro delegati relativamente alla sede destinataria del servizio.

DATORE DI LAVORO DELLA SEDE DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO DIRIGENTI SETTORE

Il DEC ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. provvede a trasmettere il presente documento al Datore di Lavoro o Dirigente della sede in cui si effettua il servizio prima dell'esecuzione dello stesso.

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 6 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE****PREMESSA:**

- *Obbligo dell'appaltatore pretendere dai propri dipendenti il rispetto della "sacralità" dei luoghi, assumendo comportamenti ed atteggiamenti consoni ad un luogo di sepolture, tenendo ben presente da un lato lo stato d'animo dei visitatori e dall'altro che si opera all'interno di aree pedonali.*
- *In occasione di scavi, si dovessero rinvenire resti, ossa, manufatti non previsti, sospendere immediatamente i lavori ed avvertire il Responsabile del Comparto Cimiteriale.*
- *Per i mezzi d'opera attenersi scrupolosamente ai percorsi ed agli accessi identificati prima dell'inizio lavori dal Responsabile del Comparto.*

INFORMAZIONI GENERALI:**Generalità**

Ragione sociale AFC Torino S.p.A.
Sede Legale c.so Peschiera, 193 cap 10141 - Torino
Partita IVA 07019070015
Attività svolte servizi cimiteriali
Settore servizi cimiteriali

**Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro di
AFC Torino S.p.A.**

Datore di lavoro	<i>Amm. delegato avv. Michela FAVARO</i>
Delegato dal datore di lavoro (DDL)	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	<i>Arch. Stefania Betemps</i>
Medico Competente/Autorizzato (MC)	<i>Dott. Marco Di Bennardo</i>
Dirigenti/Addetti alla gestione dell'emergenze	<i>Comparto Nord/Sud: sig. Dario Donna</i>
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 7 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE****2.0 ACCREDITAMENTO IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI**

AFC Torino S.p.A., ha stabilito che per qualsiasi attività da effettuarsi all'interno dei siti cimiteriali, **E' OBBLIGATORIO un accreditamento imprese.**

Al fine di meglio agevolare la fornitura dei documenti si è predisposto in allegato un elenco esaustivo degli stessi da fornire in fase di affidamento lavori.

Gli allegati, riportano, disposizioni di legge in materia di sicurezza e documentazione aggiuntiva specificatamente richiesta da AFC Torino S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE:**Generalità****Ragione sociale****Sede Legale****Partita IVA****Attività svolte****Settore**

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro ditta

Datore di lavoro/delegato	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	
Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)	
Medico Competente/Autorizzato (MC)	
Addetti emergenza e primo soccorso <i>presenti durante i lavori, ove necessari</i> <input type="checkbox"/>	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	

Il presente documento è di proprietà di
AFC Torino SpA

ne è vietata la riproduzione, seppur parziale, o la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta.

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

3.0 VALUTAZIONE DI INTERFERENZE.

RISCHIO	MISURA COMPENSATIVA	OSSERVAZIONI
Presenza di eventuali sottoservizi	Verificare l'effettiva ubicazione sulla base delle informazioni reperibili e di riscontri oggettivi in loco e trovare soluzioni di protezione dei sottoservizi o agire sulla riprogettazione degli interventi	I capi comparto e l'ufficio tecnico devono informare gli addetti e dare disposizioni operative di sicurezza
Presenza di utenti esterni ed operatori cimiteriali	- Recintare l'area di intervento e monitorarne l'accesso - Affiggere cartellonistica di avvertimento	Prevedere un addetto a terra per l'allontanamento dei terzi dall'area
	- Rispettare la viabilità interna secondo la segnaletica - Rispettare i limiti di velocità (passo d'uomo)	Dare sempre precedenza ai cortei funebri; mai interromperli o superarli per evitare incidenti con visitatori
Presenza di altri cantieri limitrofi	Coordinarsi con il Capo Cantiere e con il C.S.E. del cantiere limitrofo per la gestione di eventuali sovrapposizioni sugli utilizzi di spazi/aree comuni	Mantenere distinte le rispettive aree di cantiere con adeguate recinzioni e cartellonistica
Caduta di oggetti dall'alto	Per i lavori in prossimità di fabbricati interni all'area cimiteriale (tombe di famiglia, muri perimetrali, edicole etc.) verificare che non siano presenti elementi instabili (coperture e cornicioni.....)	Ripetere la verifica dopo situazioni avverse del clima: nevicata, forte vento etc.) Dotare gli addetti del casco; sospendere l'attività fino ad avvenuta rimozione elem. instabili

RISCHIO	MISURA COMPENSATIVA	OSSERVAZIONI
Transito su sotterranei	In caso di attraversamento con i mezzi d'opera di realizzazioni sotterranee (corridoi, sepolture etc) limitare le dimensioni dei mezzi ed il peso totale a terra in relazione alle portate note o presunte (stima con cautela) delle solette di transito.	Le lavorazioni non necessitano l'esecuzione nei sotterranei
Investimenti di mezzi in movimento	In caso di movimentazione di mezzi all'interno del sito devono essere rispettate le norme del codice della strada, e deve essere mantenuta una velocità adeguata (passo d'uomo).	

AFC Torino S.p.A

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 9 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

4.0 ELENCO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE A CUI DEVONO ATTENERSI I DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE

Disposizioni ed informazioni di sicurezza:

- mantenere in ogni circostanza un atteggiamento corretto e prudente;
- attenersi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro vigenti;
- attenersi alle disposizioni e procedure aziendali in materia di sicurezza;
- attenersi alle istruzioni impartite dal personale tecnico aziendale;
- sorvegliare sulle attività e sui comportamenti dei propri lavoratori;
- fare uso di idonee attrezzature conformi alle norme in vigore
- fare uso di idoneo abbigliamento di lavoro;
- fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale;
- essere in possesso delle schede di sicurezza aggiornate delle sostanze chimiche utilizzate nei lavori oggetto dell'appalto.

Divieti ed obblighi da osservare scrupolosamente:

- divieto di fumare nei locali ed impianti aziendali;
- divieto di accedere ad aree o locali non interessati ai lavori;
- divieto di effettuare manovre ed interruzioni su qualsiasi impianto aziendale;
- divieto di effettuare allacciamenti elettrici provvisori e di fortuna;
- divieto di riparare provvisoriamente impianti danneggiati: avvisare i responsabili;
- divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura
- divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro;
- divieto di sosta con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- divieto di portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate presso la sede ove si svolge il lavoro;
- obbligo al personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'azienda di essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente;
- obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione;
- obbligo di moderare la velocità nelle aree aziendali: veicoli a passo d'uomo.

Autorizzazioni da richiedere preventivamente al personale tecnico:

- per l'accesso a locali od impianti recanti segnaletica di divieto ai non addetti;
- per l'allacciamento alla rete elettrica o ad altri servizi a rete;
- per le attività di saldatura od utilizzo di fiamme libere in genere;
- per l'utilizzo di prodotti etichettati infiammabili o pericolosi;

Norme generali di prevenzione incendi:

- osservare il divieto di fumare
- osservare il divieto di usare fiamme libere e produrre scintille se non autorizzati;
- osservare le regolamentazioni aziendali per le attività a rischio di incendio;
- non depositare negli ambienti aziendali prodotti infiammabili o pericolosi;
- non depositare materiali vicino ad apparecchiature elettriche o fonti di calore;
- non abbandonare incustodite attrezzature ed apparecchiature in funzione;
- non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio aziendale;
- non rimuovere od ostacolare l'accesso ai mezzi estinguenti presenti;
- al termine dei lavori: raccogliere le attrezzature e pulire le aree interessate;

Il presente documento è di proprietà di
AFC Torino SpA

ne è vietata la riproduzione, seppur parziale, o la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta.

AFC Torino S.p.A

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 10 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

- al termine dei lavori: accertarsi che non vi siano inneschi o principi di incendio.

4.1 RISCHI GENERICI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- Incidente alla guida di automezzi all'interno dei luoghi di lavoro specificatamente nei percorsi per il raggiungimento delle aree di cantiere;
- Investimento da automezzi in transiti/manovra, autovetture, autobus;
- Urto/schiacciamento da carrelli / mezzi d'opera / cancelli automatici;
- Scivolamento / inciampo / caduta;
- Punture / morso d'insetti / animali;
- Disagio microclimatico;
- Urto contro spigoli / corpi contundenti;
- Incendio (rischio legato ad attività in ambienti chiusi);
- Transito di autovetture / mezzi pesanti / autobus;
- Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru;
- Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica;
- Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito;
- Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale;
- Presenza di coperture in cemento amianto su alcuni fabbricati aziendali;

Possibili rischi presenti al momento delle lavorazioni:

- Rumore presente al momento dell'utilizzo di particolari attrezzature;
- Possibile presenza di fumi di scarico automezzi accesi;

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto o subappalto, da parte della Impresa Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile della sede, designato ed incaricato dal Direttore/Datore di Lavoro per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di coordinamento in corso d'opera (ai sensi dell'art. 26 comma 3, lettera b D. Lgs. n° 81/2008), sottoscritto anche dal Responsabile della Impresa o suo delegato presente in loco.).

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Responsabile della sede designato ed incaricato dal Datore di Lavoro, di interrompere immediatamente i lavori/servizio/fornitura.

Il Datore di Lavoro presso la/e Sede/i ed il Rappresentante dell'Impresa (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del servizio, designato dall'Appaltatore o Fornitore per il Coordinamento degli stessi lavori/servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

AFC Torino S.p.A

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 11 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Così come previsto nel Decreto Legislativo 81/2008, si riportano le definizioni e le prescrizioni nel caso di utilizzo di della segnaletica di sicurezza all'interno dei siti di AFC Torino S.p.A.

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 161. - Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Art. 162. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

art. 163. - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

AREA DI INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

FASI DI LAVORO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ/CRONOGRAMMA:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO:

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 5) ammontano a Euro: 100,00

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E MISURE ADOTTATE PER L'ELIMINAZIONE

AZIENDA	INTERFERENZE	SI	NO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
AFC TORINO	POSSIBILE PASSAGGIO CORTEO FUNEBRE	X		<ul style="list-style-type: none">▪ INTERROMPERE I LAVORI▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	TRANSITO DI VISITATORI	X		<ul style="list-style-type: none">▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	TRANSITO DI DIPENDENTI	X		<ul style="list-style-type: none">▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	PRESENZA DI DIPENDENTI	X		<ul style="list-style-type: none">▪ VERIFICARE POSSIBILITA' INTERROMPERE LAVORI▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	SCAVI PER ESUMAZIONI	X		<ul style="list-style-type: none">▪ RECINTARE AREA ESUMAZIONI
AFC TORINO	ESTUMULAZIONI	X		<ul style="list-style-type: none">▪ INTERROMPERE IL LAVORO ATTENDENDO FINE ESTUMULAZIONE▪ NON SOSTARE NEI PRESSI DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
AFC TORINO	TRANSITO MEZZI	X		<ul style="list-style-type: none">▪ RISPETTARE CODICE STRADALE/ CARTELLONISTICA/ VELOCITA'
AFC TORINO	RISCHIO ELETTRICO	X		<ul style="list-style-type: none">▪ LEGGERE ATTENTAMENTE I LIBRETTI DI USO E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI E ATTREZZATURE▪ ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN MODO CORRETTO▪ DOTARSI DI SCARPONCINI ANTISTATICI▪ INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, BARRIERE FISICHE, MISURATORI DI TENSIONE, UTILIZZO DI MATERIALI ISOLANTI

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 14 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

DITTA APPALTARICE	RISCHIO SCIVOLAMENTO: dovuto al materiale di risulta delle operazioni lavorative			<ul style="list-style-type: none"> ▪ RECINTARE AREA ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA ▪ PULIZIA AREA DI LAVORO
DITTA APPALTARICE	CADUTA OGGETTI DALL'ALTO			<ul style="list-style-type: none"> ▪ RECINTARE AREA ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
DITTA APPALTARICE	RISCHIO INCIAMPO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI			<ul style="list-style-type: none"> ▪ UTILIZZARE CANALINE TEMPORANEE ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
DITTA APPALTARICE	BUCHE/ FOSSE/ SCAVI/ APERTURE GENERICHE AL SUOLO			<ul style="list-style-type: none"> ▪ RECINTARE L'AREA ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA ▪ COPRIRE APERTURE AL SUOLO
DITTA APPALTARICE	RISCHIO ELETTRICO			<ul style="list-style-type: none"> ▪ UTILIZZARE MATERIALE CERTIFICATO PER LAVORI ALL'ESTERNO ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA ▪ NON LASCIARE IL CANTIERE INCUSTODITO CON FILI VOLANTI ▪ VERIFICARE CHE CAVI E PRESE SIANO IDONEE. ▪ RIMUOVERE OGNI COLLEGAMENTO E CAVO A FINE GIORNATA.
DITTA APPALTARICE	TRANSITO MEZZI			<ul style="list-style-type: none"> ▪ RISPETTARE CODICE STRADALE/ CARTELLONISTICA/ VELOCITA'
DITTA APPALTARICE				
DITTA APPALTARICE				

rischi specifici:

(Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici (per ogni voce specificare, se presente, la/le fase/fasi))

FASE\FASI	RISCHIO	FASE\FASI	RISCHIO
	agenti chimici pericolosi	diserbo	gas tossici
	agenti cancerogeni mutageni	diserbo	gas compressi non tossici
	agenti biologici		liquidi criogeni
	radiazioni laser		agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	radiazioni ionizzanti		organi meccanici in movimento
	radiazioni non ionizzanti		lavoro in quota (> 2 metri)
	carichi sospesi		automezzi di lavoro
	rumore		presenza di fiamme libere
	vibrazioni		Altro
	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

Il presente documento è di proprietà di
AFC Torino SpA

ne è vietata la riproduzione, seppur parziale, o la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta.

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

ALTRE VALUTAZIONI DI POSSIBILI INTERFERENZE.

Si allega al presente documento un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell'appalto. (ALLEGATO C)

rischi convenzionali:

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro.
(Per ogni voce specificare, se presente, la/le fase/fasi)

FASE\FASI	RISCHIO	FASE\FASI	RISCHIO
	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
	Impianto elettrico		Inciampo
	Impianti di ventilazione e di aerazione		Investimento cose/persona
	Distribuzione gas tecnici		Altro (Specificare)
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI	Maggio 2018
DURATA PRESUNTA LAVORI	3 mesi
ORARIO DI LAVORO AZIENDALE	DALLE ALLE
ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ	DALLE ALLE
GIORNI DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> FERIALE <input type="checkbox"/> FESTIVO <input type="checkbox"/> IN ORARIO DI CHIUSURA

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 16 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE****CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (Art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008) (SE NECESSARIO)**

ALLEGATO

	ENTE/NOME DITTA	Firma
REDATTO DA:	R.S.P.P. / A.S.P.P. /UFF. TECNICO	
APPROVATO DA:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	
DITTA APPALTATRICE:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	
DITTA APPALTATRICE/ SUBAPPALTATRICE:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	
DITTA APPALTATRICE/ SUBAPPALTATRICE:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	

Il presente documento è di proprietà di
AFC Torino SpA

ne è vietata la riproduzione, seppur parziale, o la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta.

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 17 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE****REVISIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE****OGGETTO:** STESURA DUVRI E COORDINAMENTO E COOPERAZIONE**AREA DI INTERVENTO:****TIPOLOGIA DI INTERVENTO:****DATA REVISIONE DOCUMENTO:****DATA PRESUNTA FINE LAVORI:****VERBALIZZANTE: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE/ UFFICIO TECNICO AFC TORINO SPA**

PARTECIPANTI

AZIENDA	ENTE / DITTA	FIRMA
AFC Torino SPA	R.S.P.P. / Uff. Tecnico	
AFC Torino SPA	Datore di Lavoro/Delegato	

Il presente documento è di proprietà di
AFC Torino SpA

ne è vietata la riproduzione, seppur parziale, o la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta.

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERIVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 3

Revisione : 03

Pagina 18 di 18

Data : 05/04/2018

Titolo: **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE****DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO:**

- DUVRI E CONTRATTO DI APPALTO

EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO STABILITO DAL DUVRI.

Il presente documento è di proprietà di
AFC Torino SpA

ne è vietata la riproduzione, seppur parziale, o la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE APPALTARICI DI LAVORI (non rientranti nel Titolo IV)

REQUISITI/DOCUMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. 50/2016

1. Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'offerente (ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e art. 80 D. Lgs. 50/2016) con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore medesimo con la quale l'appaltatore/subappaltatore, assumendosi la piena responsabilità, attesta:
 - di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 34/00 (solo per lavori di importi fino a 150.000 euro) oppure, in alternativa, di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per categoria e importo adeguati (possesso dei requisiti di cui all'art. 84, D. Lgs. 50/2016);
2. Copia del certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto di data non anteriore ai sei mesi, recante in calce dicitura antimafia ex art. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1998 (possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 D. Lgs. 50/2016);
3. Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (accertamento ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all. XVII p.to 1 lett. i) D. Lgs. 81/08);
4. Certificato del casellario giudiziale degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico (accertamento ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016);
5. Certificato dei carichi pendenti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico (accertamento ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016);
6. Copia della polizza assicurativa di cui al comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 103 del D.P.R. 554/99 "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione", relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) sezione A, partita 1, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del d.m. 123/04; sezione B - RCT, con un massimale non inferiore a 500.000 euro. [Nei casi espressamente autorizzati da AFC saranno ritenute comunque valide attestazioni di polizze assicurative già in essere comprendenti le coperture assicurative sopra citate].

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

7. Copia attestazione SOA in corso di validità per categoria e importo adeguati (obbligatoria solo per lavori di importo superiore a 150.000 euro);
8. Copia attestazione ISO 9000 in corso di validità, se posseduta.

REQUISITI/DOCUMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. 81/08

9. Dichiarazione dell'organico medio annuo sviluppata sugli ultimi tre anni, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile (ai sensi art. 90 c.9 lett. b, d. lgs. 81/08);
10. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi art. 90 c.9 lett. b, d. lgs. 81/08);
11. Copia Libro Unico del Lavoro e idoneità sanitaria di ogni singolo lavoratore prevista dall'all. XVII p.to 1 lett. h) D. Lgs. 81/08;
12. Copia Registro Infortuni;
13. Elenco dei nominativi del personale dipendente e dei mezzi che entreranno all'interno dei siti cimiteriali per effettuare i lavori.

VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE art. 90 c. 9, lett. a) e allegato XVII D. Lgs. 81/08

14. Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi degli artt.217 e 105, d.lg.50/2016 e secondo l'allegato XV del D.Lgs. 81/08, contenente fra l'altro:
 - a) dati identificativi dell'impresa esecutrice, di cui:
 - nominativo del datore di lavoro, indirizzo e numero telefonico della sede legale e degli uffici di cantiere
 - specifica delle attività, singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice/subappaltatrice, descrizione, valutazione del rischio presente, modalità di esecuzione, durata, sovrapposizioni/interferenze con altre lavorazioni;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, di macchinari, attrezzature ed opere provvisoria;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori.

AFC Torino S.p.ASERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

NOTE

Edizione : 2

Revisione : 00

Pagina 3 di 24

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

- d) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- e) nominativo (i) del rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- f) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08;

15. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (ai sensi all. XVII p.to 1 lett. I) D. Lgs. 81/08).

VARIE

- 16. Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'offerente con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore medesimo con la quale l'appaltatore/subappaltatore, assumendosi la piena responsabilità, attesti, ai sensi dell'art. 40 comma 5 della Legge 133/2008 - ex art. 17 legge 68/99, l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per imprese > 14 dipendenti);
- 17. Realizzazione impianti: abilitazione e requisiti tecnico professionali ai sensi artt. 3 e 4 D.M. 37/08.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI E FORNITURE

REQUISITI/DOCUMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. 50/2016 e dal D.Lgs 81/2008

1. Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'offerente (ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e art. 80 D. Lgs. 50/2016) con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore medesimo con la quale l'appaltatore/subappaltatore, assumendosi la piena responsabilità, attesta:
 - di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
 - di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 34/00 (solo per lavori di importi fino a 150.000 euro) oppure, in alternativa, di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per categoria e importo adeguati (possesso dei requisiti di cui all'art. 84, D. Lgs. 50/2016);
2. Copia del certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto di data non anteriore ai sei mesi, recante in calce dicitura antimafia ex art. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1998 (possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 D. Lgs. 50/2016);
3. Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (accertamento ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all. XVII p.to 1 lett. i) D. Lgs. 81/08);
4. Certificato del casellario giudiziale degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico (accertamento ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016);
5. Certificato dei carichi pendenti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico (accertamento ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016);
6. Copia della polizza assicurativa di cui al comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 103 del D.P.R. 554/99 "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione", relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) sezione A, partita 1, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del d.m. 123/04; sezione B - RCT, con un massimale non inferiore a 500.000 euro. [Nei casi espressamente autorizzati da AFC saranno ritenute comunque valide attestazioni di polizze assicurative già in essere comprendenti le coperture assicurative sopra citate].
7. Copia attestazione SOA in corso di validità per categoria e importo adeguati (obbligatoria solo per lavori di importo superiore a 150.000 euro);
8. Copia attestazione ISO 9000 in corso di validità, se posseduta.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

VARIE

9. Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'offerente con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore medesimo con la quale l'appaltatore/subappaltatore, assumendosi la piena responsabilità, attesti, ai sensi dell'art. 40 comma 5 della Legge 133/2008 - ex. art. 17 legge 68/99, l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per imprese > 14 dipendenti);
10. Realizzazione impianti: abilitazione e requisiti tecnico professionali ai sensi artt. 3 e 4 D.M. 37/08.

Procedura d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura (vedi informazioni generali).

Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:

- **vie di esodo e uscite di sicurezza:** i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- **ubicazione dei mezzi antincendio:** gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- **cassette di pronto soccorso:** la cassetta di primo soccorso con i medicinali è presente e segnalata da apposita cartellonistica;
- **quadri elettrici:** gli interruttori dei quadri elettrici sono segnalati con targhetta che ne indica la funzione;
- **informazione:** i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza, e primo soccorso, sono a conoscenza del Direttore/Datore di Lavoro della Divisione Committente o suo delegato presso la sede di svolgimento del lavoro e comunque esposti in apposite bacheche;
- **consultazione DVR:** Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) delle sedi oggetto del servizio è consultabile previa richiesta al RSPP della sede.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

Le misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede e le disposizioni aziendali pertinenti sono richiamate con apposita cartellonistica all'interno dei luoghi di lavoro

NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
Corpo Vigili del Fuoco INCENDIO ALLAGAMENTI CALAMITA' NATURALI	115
CARABINIERI - POLIZIA ORDINE PUBBLICO	112/113
EMERGENZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO	118

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

ALLEGATO C: ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Il responsabile dell'impresa che interviene negli edifici o nelle aree Cimiteriali deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro (o delegato) di AFC Torino SpA interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Anche in corso di esecuzione i corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze, nominati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/2008.

L'impresa deve verificare che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

Il responsabile dell'impresa è tenuto a trasferire tutte le informazioni al proprio personale.

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale installazione del cantiere, non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi di lavoro non assoggettati all'intervento.

In ogni caso deve sempre essere segnalato adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per il personale e per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

4) RISCHIO INCENDIO PER PRESENZA DI MATERIALE FACILMENTE COMBUSTIBILE E USO DI FIAMME

Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i mezzi per l'estinzione degli incendi.

Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro comunali, in particolare in presenza di materiali infiammabili.

Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedono il generarsi di scintille o l'utilizzo di fiamme (es. saldatura), devono essere eseguiti con la massima cautela, in particolare dopo avere:

- sgomberato l'area adiacente alle lavorazioni da materiali infiammabili;
- posizionato, nelle immediate vicinanze al punto di intervento, un idoneo mezzo di estinzione incendi;
- disposto un operatore che svolga attività di sorveglianza e, in caso di necessità, di pronto intervento.

Gli interventi che prevedono l'utilizzo di bombole per la saldatura devono essere eseguiti con attrezzature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge e comunque da personale esperto e qualificato.

In ogni caso, le bombole per la saldatura o qualsiasi altro materiale infiammabile potranno essere tenuti all'interno dei locali luoghi di lavoro comunali solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle lavorazioni. Successivamente dovranno essere portati all'esterno presso luoghi preventivamente autorizzati dal Rappresentante del Comune presso la sede.

5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

Gli automezzi della Impresa dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Per accedere allo spazio interno della struttura il conducente del veicolo dovrà suonare il campanello posto al lato del passo carraio qualora esso sia presente e/o comunicare con un personale della struttura né altri soggetti né utenti al fine di evitare pericoli di investimento. Inoltre dovrà verificare che non vi sia presenza nel cortile di altri automezzi in sosta per operazioni di scarico/carico.

Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- **osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;**
- **moderare la velocità – procedere a passo d'uomo;**
- **prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;**
- **in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di personale a terra;**
- **non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;**
- **nell'attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli;**
- **prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata;**
- **non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata di portoni e cancelli;**
- **per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con opportuna cartellonistica la presenza del cantiere.**

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Impresa esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I. .

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

6) MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE

Le movimentazioni di materiale devono avvenire con la massima cautela.

- L'area della movimentazione deve essere opportunamente segnalata e isolata da presenza di soggetti non addetti al servizio. Se ciò non è possibile le movimentazioni devono avvenire in zone non accessibili all'utenza.
- Il personale e gli utenti non devono essere in alcun modo coinvolti nelle attività di movimentazione.
- I materiali devono essere posizionati nelle aree sicure individuate dal personale di AFC Torino SpA ed in nessun caso devono comportare intralcio o pericolo per utenti e/o operatori.
- I materiali devono essere sistemati in modo che sia garantita la stabilità degli stessi ed evitato il rischio di cadute sugli operatori e sugli utenti.

7) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

La Impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni .

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309) .

L'Impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico di AFC Torino SpA, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali utilizzatori di potenze superiori a 1000 W, senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica; in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici Tecnici competenti.

È comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37 per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

8) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

9) RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

10) APPARECCHIATURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO

L'installazione di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15, D. Lgs. n° 81/2008). Le apparecchiature devono essere dotate di marcatura CE e di dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, di schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.P.R. n° 459/96 "direttiva macchine".

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezza chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

11) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI

Tali impianti, qualora commissionati, dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG, e Decreto 22/01/2008 n. 37) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R n° 577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso, prima dell'esecuzione dei lavori, si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

12) EMERGENZA GAS

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane, far intervenire l'Azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure.

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede stradale.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

13) IMPIANTI ANTINCENDIO

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

14) DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 quintali, attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82, nei locali con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la formula per il carico di incendio), è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco .

15) MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI IN SEDI SOGGETTE A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E MODIFICHE IN GENERALE

Ai sensi del D.M. 16.02.82 "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti e quindi rispondenti alle norme di sicurezza".

In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche distributive degli spazi andranno comunicate al competente Servizio di Prevenzione e Protezione.

16) SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l' idoneità statica dell'intervento.

17) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ecc.)

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino nelle aree Cimiteriali (comprese le sedi amministrative) deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro Direttore Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

18) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide occorre: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

19) EMERGENZA ALLAGAMENTO

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre:

- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento;
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

20) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti comunali.

21) SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas, si opererà con massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti della sede.

22) FIAMME LIBERE

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Nel caso che un'attività lavorativa preveda l'impiego di fiamme libere, questa sarà preceduta: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale sottostante, retrostante, ecc.); dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; dall'accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

23) EMERGENZA GENERALE

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del D.Lgs.n°494/96 s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC. L'impresa, per ogni sede oggetto di appalto dovrà provvedere attraverso il proprio datore di lavoro a designare almeno un addetto all'emergenza per sede, in possesso della formazione prescritta dalla vigente normativa (per rischio incendio medio).

In caso di emergenza ed evacuazione presso una sede il personale della ditta dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel piano di emergenza ed evacuazione della sede, raccordandosi con gli addetti all'emergenza comunali, se presenti. Le prove di evacuazione previste dalla vigente normativa dovranno coinvolgere congiuntamente il personale comunale e quello della ditta applicando il predetto piano di evacuazione. Il personale della ditta potrà in caso di necessità utilizzare il materiale di pronto soccorso della sede.

È necessario che il Datore di Lavoro o il Delegato di AFC Torino SpA presso la sede assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),
- le istruzioni per l'evacuazione,
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza);
- le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.

24) AMIANTO

Se si riscontrano lesioni sui manufatti contenenti amianto, segnalarli tempestivamente al Responsabile dell'edificio.

In ogni caso, evitare abrasioni o sfregamenti su superfici contenenti amianto.

Sono vietati tutti gli interventi che interessino in maniera diretta ed intenzionale i manufatti in amianto (forature, tagli, rotture, ecc.).

Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne tempestivamente la presenza al Datore di Lavoro/Dirigenti dell'edificio.

In ogni caso i materiali sospetti, raccolti con stracci umidi, devono essere riposti in sacchi di nylon e dovranno essere custoditi in idoneo locale. Quindi, si provvederà a che i suddetti frammenti vengano analizzati per stabilire se contengono fibre di asbesto.

Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro/Dirigenti dell'edificio la presenza di personale esterno che interviene sui materiali in amianto.

Non fumare. Nel caso si debbano eseguire interventi manutentivi, richiedere al Preside/Dirigenti le specifiche procedure alle quali attenersi scrupolosamente.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI [SPECIFICI PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO](#)**25) VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI****25.1 - INTRODUZIONE**

Il servizio in appalto verrà svolto, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda Committente, e in area esterna.

Si ritiene opportuno fornire una serie di procedure, divieti e precauzioni valide e finalizzate alla eliminazione o, ove ciò non sia possibile, alla riduzione dei rischi interferenziali su tutte le aree oggetto di intervento dove possono essere potenzialmente presenti soggetti esposti ai rischi legati alle attività in svolgimento, ma non direttamente coinvolti.

Si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali rischi da interferenza legati allo svolgimento delle attività in appalto e riguardanti la componente relativa allo svolgimento del servizio.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

L'elenco dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione, a conferma della dinamicità del DUVRI, potrà essere soggetto a integrazioni ed ampliamenti a cura del Datore di lavoro dell'area oggetto di intervento specifico.

25.2 – FINALITA'

Il presente documento di valutazione costituisce lo strumento del Datore di Lavoro/Dirigente della sede nella quale verranno svolte le attività contrattuali dell'appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'informazione reciproca in merito a tali misure;

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede cimiteriale in cui verranno svolte le attività in appalto, saranno fornite al momento dell'intervento mediante un verbale di coordinamento in corso d'opera, a norma dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

Tutti i "Verbali di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile della sede, dovrà sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori di AFC Torino SpA, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche un'azione attiva di controllo nei confronti della Impresa appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o suo Dirigente delegato) su "ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro".

25.3 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e le attività lavorative normalmente svolte all'interno di ciascuna sede cimiteriale, sono fornite, le seguenti informazioni:

- **i rischi specifici** presenti presso ciascuna sede cimiteriale oggetto dell'appalto, che andranno verificati e circostanziati prima dell'inizio delle attività in appalto;
- **i rischi da interferenza** presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, con indicazione delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta, sui rischi derivanti da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze;
- **gli eventuali oneri della sicurezza per la eliminazione delle interferenze**, non soggetti a ribasso di gara, determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico della Città, in quanto proprietaria degli immobili; restano, pertanto, a carico dell'aggiudicatario, i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

25.4 – COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a € 0,00.

Si intende, quindi, che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente documento, comprese

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

quelle risultanti dai verbali di coordinamento in corso d'opera che si rendessero necessari nelle sedi in cui si effettua il servizio.

26) ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

26.1 - PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLA VIABILITÀ DELLE AREE DI LAVORO

L'ingresso alle aree di intervento avverrà dalle ordinarie vie di accesso ai siti oggetto di intervento. Sarà preferibile, utilizzare ingressi alternativi o dedicati in modo tale da evitare il passaggio tra gli utenti della struttura oggetto di intervento.

- In caso di intervento in aree recintate all'origine, deve essere garantito il triangolo di visibilità per manovra di immissione di automezzi (senza causare rallentamenti sensibili o altri condizionamenti nella corrente veicolare principale).
- Le aree di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate per mezzo di idonei dispositivi ai sensi del Titolo V del d.lgs. 81/08.

26.2 - MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ADDETTI AI LAVORI ALLE AREE DI INTERVENTO

Ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lettera u) del d. lgs. 81/08, per tutti i datori di lavoro coinvolti nello svolgimento dei servizi in appalto esiste l'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia. L'obbligo grava anche in capo a tutte le altre persone che si configurano come lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e che esercitano direttamente la propria attività nell'ambito dell'appalto in argomento.

26.3 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

I conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti dell'Impresa o personale operante come "nolo a caldo", dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di quelle particolari relative alle aree di lavoro o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare si prescrive che i conducenti degli eventuali mezzi di approvvigionamento delle forniture (carburante, accessori delle attrezzature utilizzate, ...) vengano accompagnati al luogo di destinazione (e viceversa) da personale dell'Impresa opportunamente istruito e sotto la responsabilità del preposto; sarà inoltre compito del preposto illustrare le norme e le regole da seguire in termini di sgombero delle aree "sensibili" in caso di emergenza.

Si prescrive infine che la velocità massima all'interno delle aree di lavoro non debba superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.

26.4 - VINCOLI RELATIVI AL TRANSITO DEI MEZZI DI EMERGENZA

La Impresa esecutrice dovrà consentire, attraverso soluzioni temporanee e sicure, la circolazione agli eventuali mezzi di emergenza destinati al soccorso di operai infortunati all'interno dell'area di lavoro. Stesso dicasi per garantire l'arrivo dei vigili del fuoco.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

26.5 - DISLOCAZIONE ZONE DI CARICO E SCARICO

All'interno dell'area di lavoro verranno individuate ed opportunamente segnalate delle aree di stoccaggio provvisorio dei materiali da installare e del materiale di risulta dall'attività di sfalcio da conferire a discarica. Inoltre:

- Non dovranno essere lasciati fuori dai turni di lavoro materiale stoccato anche durante le ore di inattività degli addetti ai lavori;
- Eventuali materiali stoccati su strada durante il turno di lavoro dovranno essere recintati in maniera opportuna per evitare cadute o inciampi su di essi;
- Non dovranno essere lasciate macchine o attrezzature di lavoro all'esterno delle aree di lavoro e incustodite.

26.6 - RACCOLTA, STOCCAGGIO ED ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI

Il caposquadra è responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell'evacuazione, dei detriti, delle terre, delle macerie e dei rifiuti prodotti durante le attività di sfalcio nel rispetto della normativa vigente in materia

27) ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI LAVORO

27.1 - GESTIONE DELLA SICUREZZA IN PRESENZA DI CANTIERI

Se nell'area interessata dallo sfalcio dovesse trovarsi un cantiere in corso come definito dall'allegato X al d. lgs. 81/08, le attività dovranno essere coordinate sotto la supervisione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Gli addetti ai lavori dovranno seguire le istruzioni dettate dal coordinatore della sicurezza.

27.2 - GESTIONE DI EVENTUALI RITROVAMENTI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Nel caso in cui durante le attività in appalto si dovessero rinvenire rifiuti pericolosi o speciali le attività in corso dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà dare comunicazione al responsabile dell'area in cui si sta svolgendo l'intervento. L'attività sarà ripresa previa messa in sicurezza del sito attraverso la rimozione della fonte di rischio.

27.3 - RISCHI DA RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Al fine di ridurre possibili limitazioni delle fasi operative durante le attività in appalto, in via preliminare, dovranno essere acquisite da parte dell'impresa tutte le planimetrie e le documentazioni degli eventuali impianti presenti sull'area di intervento. Tutti i cavi dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e procedere all'eventuale scalzamento con attrezzature isolate. Il responsabile dell'ufficio tecnico sarà il riferimento principale per l'acquisizione delle suddette planimetrie.

27.4 - RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE

Le aree di intervento sono a cielo aperto. L'attività specifica oggetto di appalto richiede comunque l'utilizzo di otoprotettori dotati di marcatura CE.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

27.5 - RISCHI DI INVESTIMENTO

Durante le attività in appalto, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle attività da parte di veicoli che transitano sulla viabilità adiacente alle aree di intervento, specialmente sulle banchine dei viali e vialetti secondari che per esigenze operative non consentono una delimitazione fisica delle aree di lavoro. Le ditte dovranno fornire agli addetti, indumenti e dispositivi autonomi per renderli visibili a distanza, durante le attività svolte in presenza di traffico.

L'abbigliamento dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 09/06/1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada anche in condizioni di scarsa visibilità".

I capi di vestiario dovranno recare sull'etichetta, oltre alle istruzioni d'uso di cui ai commi a), b) e c) del capitolo 12.1 del decreto, anche il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE.

27.6 - ALLERGENI

Tra le specie vegetali soggette a sfalcio, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

27.7 - RISCHI DI ORIGINE METEORICA

I lavori dovranno essere sospesi in caso di maltempo. All'avvicinarsi del maltempo gli addetti ai lavori, prima di abbandonare l'attività, dovranno ripiegare evitando di abbandonare materiale di risulta o utensili che potrebbero essere sollevati dal vento con rischio di svolazzamento all'interno e all'esterno dell'area di lavoro.

27.8 - RISCHI DI PUNTURA D'INSETTO

I soggetti allergici al veleno di Imenotteri devono adottare alcune precauzioni dettate dal buon senso, dall'osservazione e dall'esperienza e illustrate ai soggetti che accedono ai Centri di Allergologia della Rete di Allergologia Regionale. Tutto il personale comunque deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- Evitare di indossare abiti larghi e di colore molto vivace o nero dove l'insetto può entrare facilmente; preferire il bianco o colori neutri
- Evitare di usare profumi o altri prodotti dal profumo pronunciato/odore intenso (shampoo, creme solari, lacche per capelli)
- Evitare il giardinaggio o coprirsi il più possibile indossando cappello, guanti, pantaloni lunghi e camicie a manica lunga
- Evitare di spostare tronchi d'albero abbattuti o ceppi: le vespe vi nidificano spesso
- Non avvicinarsi a fiori o frutta matura
- Non avvicinarsi a luoghi in cui si nutrono gli animali
- Non camminare mai scalzi nei prati o nei campi

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

- Se si mangia all'aperto non lasciare i cibi esposti; non bere bibite in lattina, nella quale gli insetti potrebbero entrare
- Se si praticano sport all'aria aperta essere molto cauti: il sudore e l'anidride carbonica prodotta con l'iperventilazione attirano gli Imenotteri
- Viaggiando in auto tenere chiusi i finestrini; in moto indossare casco con visiera chiusa e guanti
- Tenere chiuse le finestre di casa durante il giorno o applicare delle zanzariere
- Tenere ben chiuse le pattumiere.
- In presenza di Imenotteri evitare movimenti bruschi
- Se ci sono nidi di Imenotteri vicino a casa farli rimuovere da personale specializzato.
- Se venite punti da un'ape ricordatevi che il pungiglione è seghettato e quindi rimane infisso nella sede della puntura. È opportuno estrarlo nel più breve tempo possibile perché questo diminuisce la dose iniettata. Aiutarsi con una punta smussa (anche l'unghia) con un movimento dal basso verso l'alto senza utilizzare pinze o schiacciarlo tra le dita poiché il sacco velenifero alla base del pungiglione potrebbe iniettare ulteriore veleno. Applicare, quindi, del ghiaccio.
- Ecco quali sono i fattori che aumentano l'aggressività di api, vespe e calabroni: odori intesi come quelli di un profumo, colori scuri nei vestiti, movimenti bruschi o rumori secchi quando ci ronzano intorno. Ricordatevi inoltre che i giorni ventosi ci mettono più facilmente a contatto con loro perché vengono abbassati i corridoi di volo.
- In caso di precedenti reazioni generalizzate è opportuno richiedere una visita allergologica per confermare la diagnosi di allergia al veleno di imenotteri e per avere la prescrizione della adrenalina e, se necessario, della immunoterapia specifica. Ricordatevi che è importante eseguire le prove allergiche non prima di 3-4 settimane dalla reazione stessa, per evitare false negatività.
- In caso di reazioni allergiche gravi mantenete la calma e allertate immediatamente il pronto soccorso. Se avete con voi l'adrenalina autoiniettabile utilizzatela seguendo le prescrizioni del vostro medico, ricordandovi comunque di allertare il 118 per proseguire effettuare le cure del caso.
- Anche chi sta seguendo l'Immunoterapia Allergene Specifica al veleno di imenotteri deve portare con se l'adrenalina autoiniettabile: sono due presidi che "lavorano" insieme, l'adrenalina in caso di shock mentre l'immunoterapia nel lungo termine per desensibilizzare il paziente allergico nel lungo periodo."

28) ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI ALL'AREA ESTERNA

28.1 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

In caso di occupazione anche parziale della viabilità ordinaria, l'impresa dovrà predisporre apposita segnaletica di preavviso dell'esistenza di lavori in corso come previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada.

Le aree di lavoro dovranno inoltre essere dotate di segnali di prescrizione, divieto e pericolo come previsto dal Titolo V e in conformità agli Allegati XXIV e XXV del d. lgs. 81/08 e come prescritto dal Codice della strada.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

28.2 - VINCOLI RELATIVI AL TRANSITO DEI MEZZI DI EMERGENZA

L'Impresa esecutrice dovrà, attraverso soluzioni temporanee e sicure, consentire la circolazione agli eventuali mezzi di emergenza destinati al soccorso e garantire l'arrivo dei vigili del fuoco all'interno delle sedi le cui aree sono oggetto di intervento..

Non dovranno essere inoltre coperti o ostruiti quadri elettrici presenti nei pressi dell'area di lavoro o in zone adiacenti ed eventuali valvole di intercettazione del gas.

28.3 - VIABILITÀ PEDONALE E AUTOVEICOLARE

L'Impresa esecutrice dovrà, attraverso soluzioni temporanee e sicure, consentire la pedonabilità delle zone limitrofe all'area di lavoro e non dovrà ostruire eventuali impianti legati alla circolazione autoveicolare presente a ridosso delle zone di intervento.

28.4 - EMISSIONI DI RUMORE

Si dovrà operare in modo da limitare le emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie attività in corso all'esterno dell'area di lavoro. Sarà preferibile informarsi con i responsabili dei Comparti in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte degli utenti delle strutture.

28.5 - PROIEZIONE DI MATERIALI SOLIDI

Durante le attività di sfalcio si dovrà porre la massima attenzione nel caso di presenza di terzi nelle aree adiacenti a quella di intervento. In caso di impossibilità di tenere lontani eventuali bersagli di rischio, si sospenderà momentaneamente l'attività in corso.

28.6 - IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE

Gli addetti dell'Impresa esecutrice dovranno verificare che dai mezzi in entrata e in uscita dalle aree di lavoro non cada materiale che possa imbrattare la sede viaria delle strade limitrofe. Si prescrive inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d'opera eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale promiscua. Sarà onere dell'impresa l'eventuale ripristino della segnaletica orizzontale danneggiata dal transito dei mezzi d'opera e il ripristino della segnaletica verticale, eventualmente deteriorata.

29) RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI INTERVENTO

29.1 - PREMESSA

Si prevede che all'interno della stessa area di intervento ci possano essere addetti ai lavori di ditte diverse. Si riportano quindi una serie di misure di prevenzione e protezione generali da adottare in relazione ai rischi specifici legati alle attività che si potranno svolgere all'interno delle aree di lavoro.

Quanto segue non sostituisce quanto previsto da:

- normativa esistente;
- norme di corretta esecuzione a regola d'arte;
- procedure in uso alle singole imprese.

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

29.2- ANNEGAMENTO

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale. I lavori superficiali nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

29.3- URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Nel raggio di 15 m non deve trovarsi nessun'altra persona per evitare il pericolo di lesioni per oggetti proiettati. Rispettare questa distanza anche per ostacoli (veicoli, vetri di finestre).

Accertarsi che il minimo sia regolare – perché l'attrezzo di taglio non giri più dopo avere rilasciato il grilletto. Controllare regolarmente l'impostazione del minimo; se occorre, correggerla.

Prima di lasciare l'apparecchiatura, spegnere il motore.

29.4- PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Non lavorare mai senza l'apposita protezione per l'apparecchiatura e per l'attrezzo di taglio – in quanto è presente pericolo di lesioni per oggetti proiettati.

Controllare il terreno: pietre, pezzi di metallo o altro possono essere proiettati via – pericolo di lesioni! – e possono danneggiare sia l'attrezzo di taglio sia cose (per es. veicoli parcheggiati, vetri di finestre) (danno materiale).

Lavorare con particolare prudenza sui terreni scarsamente visibili e con vegetazione fitta. Falciando sterpaglia alta, sotto cespugli e siepi: altezza di taglio da terra di almeno 15 cm.

29.5- VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.

29.5- SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si possano trovare persone.

I percorsi pedonali interni e limitrofi alle aree di lavoro devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità.

29.6- CALORE, FIAMME E ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- Non fumare durante l'uso dell'apparecchiatura - dal sistema di alimentazione possono sprigionarsi vapori di benzina infiammabili.;
- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille;
- nelle immediate vicinanze (sul mezzo di trasporto) devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;

29.7- ELETTRICI

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche a raso e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

I percorsi e la profondità delle linee interrato o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.

29.8 - RUMORE

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

29.9 - CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

29.10 - INVESTIMENTO

Per l'accesso alle aree di lavoro degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno dell'area di lavoro la circolazione degli automezzi e delle eventuali macchine semoventi deve essere regolata con norme della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

29.11 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

29.12 - POLVERI E FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

29.13 - GETTI E SCHIZZI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad

Data : 05/04/2018

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

29.14 - INFEZIONI DA MICRORGANISMI

Prima dell'inizio dei lavori di sfalcio deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente e l'esistenza di eventuali malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

29.15 - OLII MINERALI E DERIVATI

Nelle attività che richiedono l'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

29.16 - FUMI, NEBBIE, GAS E VAPORI

Il decespugliatore, non appena il motore parte, produce gas di scarico velenosi, che possono essere inodori e invisibili. Non lavorare mai con l'apparecchiatura in luoghi chiusi o male aerati.

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.

29.17 - GESTIONE DELL'EMERGENZA

In caso di pericolo imminente o di emergenza spegnere subito il motore e seguire le istruzioni degli addetti.

30) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

30.1 - CRITERI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'AREA DI LAVORO

Ai sensi del punto 9.2 del D.M. 10/03/1998 il luogo di lavoro, non presentando lavorazioni con uso di esplosivi e in galleria, rientra tra le attività a rischio di incendio basso. Alle aree di lavoro assimilabili ai cantieri temporanei e mobili si applicano le sole disposizioni del decreto contenute negli artt. 6 e 7, questi articoli assegnano al datore di lavoro il compito di designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,

Data : 05/04/2018





Titolo: **Allegato A** - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

assicurandone la relativa formazione; i contenuti dei corsi di formazione sono indicati nell'art. 9.5 dell'allegato IX del decreto stesso (corso A).

30.2 - CLASSE DI INCENDIO - SCELTA DELL'ESTINGUENTE

Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul combustibile incendiatosi. Nella Tabella 1 sono elencate le diverse classi d'incendio, a ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei.

TABELLA 1 - Classificazione degli incendi e degli estinguenti compatibili

CLASSE		FUOCO	ESTINGUENTE
CLASSE A		Combustibili solidi organici che producono braci (legno, tessuto, carta, gomma e molte materie plastiche)	Acqua, schiuma e polveri chimiche
CLASSE B		Combustibili liquidi (oli combustibili, grassi, vernici, paraffina ecc.)	Schiuma, anidride carbonica (CO2) e polveri chimiche
CLASSE C		Combustibili gassosi (metano, G.P.L., propano, acetilene ecc)	Anidride carbonica (CO2) polveri chimiche, idrocarburi alogenati
CLASSE D		Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K)	Anidride carbonica (CO2) e polveri chimiche
		Oggetti di valore (quadri, libri antichi, mobili d'arte). Centrali telefoniche ed elettroniche	Anidride carbonica (CO2) e idrocarburi alogenati

30.3 - PRESIDI SANITARI

Presso le aree di lavoro, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per presentare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Data :14/09/2016

Titolo: **Allegato A - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di lavori (non rientranti nel Titolo IV).**
Allegato B - Documentazione per la verifica dei requisiti delle imprese appaltatrici di servizi e forniture
Allegato C - Elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze

Tali presidi, composti da pacchetti di medicazione per il pronto intervento, sono tenuti in apposite cassette di medicazione che sono poste, sugli autocarri che stazionano nelle vicinanze della aree di lavoro in modo da garantire in ogni momento la possibilità di utilizzo di detti pacchetti.

La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d'utilizzo delle stesse.

In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d'emergenza o normale assistenza.

In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.

	soccorso pubblico di emergenza	113
	pronto intervento carabinieri	112
	pronto intervento vigili del fuoco	115
	pronto intervento emergenza sanitaria	118
	pronto intervento e numero di pubblica utilità guardia di finanza	117

331) – PROCEDURE PER LA RIDUZIONE O L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Il DEC provvederà ad inviare ai Responsabili delle sedi in cui si effettua il servizio, il verbale integrativo al DUVRI e comunicherà il periodo dell'intervento. Il suddetto verbale, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della sede e dal Responsabile della Impresa, o suo delegato, presente in loco. Il verbale di coordinamento in corso d'opera conterrà i rischi specifici delle aree di intervento nonché l'eventuale presenza delle interferenze non prevedibili al momento della redazione del presente documento e delle relative misure di prevenzione da adottare per la loro riduzione o eliminazione.

Per tutte le aree verdi sulle quali l'Impresa effettua il servizio di manutenzione ordinaria, dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza previste nei documenti di gara (D.U.V.R.I., capitolato speciale e prescrizioni tecniche) e ricomprese nel Piano di Sicurezza redatto dall'Impresa stessa e consegnato al Responsabile Tecnico prima dell'inizio del servizio.
